COMUNE DI TETI (NU)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Dicembre con inizio alle ore 09:30, AULA CONSILIARE dietro regolare avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, trasmesso per via telematica ai Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
TIDU COSTANTINO	SI
CAMBEDDA ROMINA	SI
DEIANA MICHELA	SI
PORCU ALBERTO	--
CURRELI SALVATORE	--
MARCELLO OLIMPIO	SI
PUTZU GIULIO	SI
TORE CRISTIAN SALVATORE	SI
PORCU GIAN FRANCO	--

Presenti n° 6 Assenti n° 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale VICE SEGRETARIO COMUNALE PIREDDA ANGELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TIDU COSTANTINO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Preso atto che la presente sessione del Consiglio comunale ,avviene in videoconferenza, con l'utilizzo di app e sistemi di comunicazione adeguati e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, con le modalità individuate nel Decreto del Sindaco n. 2 del 24.03.2020 avente ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica .con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 08/03/2020, art. 1 comma 1 lettera q e seguenti, dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti. Alla seduta partecipano dalla sede Istituzionale del Comune muniti di idonei dispositivi di protezione individuale e mantenendo una distanza interpersonale di oltre un metro e ai quali è stato controllato il possesso della certificazione verde Covid_ 19 di cui al D.L- 127/2021-
Si da atto che il collegamento audio video è idoneo: a garantire la possibilità di accertare l'identità dei consiglieri che partecipano in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'Adunanza e a constatare e proclamare i risultati delle votazioni dei punti all'Ordine del Giorno, a consentire al Vice Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta.

Premesso che :
l'art. 1 , comma 611 della L.190/2014 ha disposto che , allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica , il contenimento della spesa , il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato , gli enti locali devono avviare "il processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni dirette e indirette possedute, in un ottica di riduzione delle stesse da attuarsi entro il 31 dicembre 2015 ; .
-il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), all'art. 20 prevede :
"1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";
Atteso :
- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020 e segnatamente come da prospetto grafico allegato : Abbanoa spa e Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.12.2020 il Comune ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019;

Considerato che
- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ;

- VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP e l'avviso pubblicato dal Dipartimento del Tesoro in data 04-11-2021 con cui si comunica che relativamente all'eleaborazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie, detenute al 31.12.2020 gli Enti possono far riferimento a quanto riportato negli indirizzi per gli adempimenti pubblicati in data 1.11.2019 consultabili sul sito: portaletesoro.mef.gov.it;

Tenuto conto che:
- ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.– ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che

per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Teti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che:
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Che a seguito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica (allegato A) e dalle schede riepilogative allegate al presente atto relative alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 dal Comune di Teti e che non non intende dismettere pertanto il presente atto è solo ricognitorio e ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 175/2016 (Testo Unico delle Partecipate) non è previsto il parere espresso del revisore poiché la ricognizione non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Ammnistrativo Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e Contabile ;

Visti:
il d.Lgs. n. 118/2011;
il d.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
con votazione unanime espressa in forma palese e nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Teti detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di mantenere la partecipazione societaria in Abbanoa spa e Asmel Consortile Soc. Cons. A.R.L.;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede alcun piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

5. di comunicare il presente provvedimento alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro – tramite il portale partecipazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.lgs 175 /2016
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
8. con votazione separata e all'unanimità stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
9.

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. xx del Regolamento il Responsabile del Procedimento **PULIGHEDDU CATERINA PASQUA** in data **24/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **PULIGHEDDU CATERINA PASQUA** in data **24/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario **PULIGHEDDU CATERINA PASQUA** in data **24/12/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO	Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
TIDU COSTANTINO	PIREDDA ANGELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 984

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **VICE SEGRETARIO COMUNALE PIREDDA ANGELA** attesta che in data 27/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio. La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
PIREDDA ANGELA

_____